



# COMUNE DI CAPRIASCA

## Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

**Risposta all'interpellanza scritta relativa alle residenze fittizie sul territorio giurisdizionale di Capriasca sottoscritta dai consiglieri comunali Lorenzo Quarenghi, Michele Cattaneo e Marco Quadri a nome del Gruppo PS & sinistra indipendente**

6950 Tesserete, 17 aprile 2013  
Ris. mun. no. 127 del 15.04.2013

Egregi Signori,

ci riferiamo all'interpellanza pervenuta l'11 aprile scorso concernente le residenze fittizie sul territorio giurisdizionale di Capriasca.

Prima di entrare nel merito dei quesiti posti, riteniamo opportuno formulare un'importante premessa di carattere giuridico.

La Costituzione federale garantisce la libertà di domicilio, disponendo che ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese (cfr. art. 24 cpv. 1 Cost.). Tale norma non conferisce tuttavia il diritto di designare come domicilio (residenza) un luogo qualsiasi, con il quale non si intrattengono particolari rapporti.

Sul piano cantonale, l'art. 6 LOC stabilisce che è domiciliato in un Comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. La nozione di domicilio della LOC comporta l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente.

Vi è pertanto residenza quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti d'intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali.

L'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e deve essere riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in un determinato luogo. L'intenzione deve risultare suffragata dall'effettiva residenza nel luogo prescelto e deve poter essere dedotta da circostanze oggettive.

L'accertamento operato dal Municipio in base all'art. 6 LOC circa l'esistenza del domicilio di una determinata persona rientra nell'ambito dei compiti conferiti all'Esecutivo comunale dall'art. 106 lett. e LOC. Tale accertamento non si limita a determinare il luogo in cui l'interessato risiede e che ha concretamente posto al centro delle sue relazioni personali, ma si pronuncia anche sull'aspetto soggettivo, ovvero sull'intenzione di stabilirvisi durevolmente, che può essere dedotta dalle circostanze oggettive.

Se una persona soggiorna in due luoghi diversi e intrattiene delle relazioni in entrambi, occorre tener conto dell'insieme delle sue condizioni di vita; il centro della sua esistenza si troverà dove si focalizza la maggior parte degli elementi inerenti la sua vita personale, sociale e professionale, di modo che i legami con questa località risultino preponderanti per intensità rispetto a quelli con altri luoghi o Paesi.

Inoltre, giusta l'art. 11 del Regolamento cantonale concernente il controllo degli abitanti, ogni persona fisica di cittadinanza svizzera, tenuta alla registrazione, deve notificare il proprio arrivo nel Comune entro 8 giorni (cpv. 1). La notifica, aggiunge il cpv. 2 della medesima norma, deve essere effettuata presentandosi personalmente all'Ufficio controllo abitanti; quella riguardante l'economia domestica avviene a cura di un suo membro maggiorenne.

Alla luce di quanto sopraesposto è indubbio che la questione legata al domicilio risulta essere molto più complessa di quello che potrebbe apparire, i casi citati nell'interpellanza lo testimoniano.

Se da un lato è vero che tra le competenze dell'Esecutivo vi è anche il controllo abitanti, dall'altro il Legislatore ha stabilito che spetta in primo luogo al singolo cittadino notificare all'Autorità comunale il proprio arrivo.

Quest'ultimo aspetto, riassumibile nel principio della buona fede, è a nostro avviso fondamentale. In questo ambito il Municipio predilige infatti tale modalità di procedere, fermo restando il fatto che nel caso di fondati sospetti vengono puntualmente messi in atto controlli, da parte della Cancelleria e della Polizia comunale, volti ad accertare il domicilio effettivo.

Seppur coscienti dell'importanza etica ma anche finanziaria della questione, riteniamo consona alle circostanze la linea sin qui seguita dal Municipio.

Una verifica ancor più minuziosa delle situazioni di domicilio comporterebbe infatti il dover convogliare in tale ambito ingenti risorse, umane e finanziarie, a discapito di altri importanti servizi, quali per esempio i pattugliamenti da parte del corpo di polizia.

Fatte queste dovute considerazioni rispondiamo quanto segue alle domande formulate.

- 1) Vi sono stati alcuni casi, non precisamente quantificabili, di cittadini il cui domicilio effettivo risultava essere a Capriasca ma che erano in realtà domiciliati in altri Comuni. Non viene tenuta una statistica dei medesimi.
- 2) Dove possibile ci si è adoperati per imporre il domicilio nel nostro Comune, convocando gli interessati e nei casi estremi domiciliandoli d'ufficio.
- 3) I controlli amministrativi si basano essenzialmente sulla verifica delle tasse causali e quelli di polizia su appostamenti. Essi vengono messi in atto puntualmente quando vi sono sospetti fondati.

Distinti saluti.

**PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco:**  
*Andrea Pellegrinelli*

**Il Segretario:**  
*Tiziano Delorenzi*